

sidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 23 dicembre 2002, n. 11699, inerente l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Tutto quanto sopra richiamato e considerato;

A voti unanimi espressi nella forme di legge

Delibera

1. di approvare il seguente programma regionale di finanziamento dei progetti, di cui alle schede allegate, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l'assegnazione ai soggetti beneficiari indicati nella seguente tabella del contributo a fianco di ciascuno indicato:

Soggetti beneficiari	Titolo del progetto	Costo progetto	Contributo assegnato
Fondazione «I care, ancora-onlus» - Milano	Residenza integrata territoriale S. Maria alla Fontana in Milano	€ 515.019,00 di cui € 260.396,00 per quota disabili	€ 200.000,00
Coop. Soc. «Geode» - Rho	Progetto «Autonomia»	€ 1.290.000,00	€ 325.000,00
TOTALE		€ 1.805.000,00	€ 525.000,00

2. che alla spesa di € 525.000,00 si farà fronte con le risorse disponibili sull'U.P.B. 3.6.5.1.2.97 capitolo 5922 del bilancio regionale 2003;

3. di stabilire che per l'attuazione dei progetti restano valide le disposizioni riportate alla scheda g) dell'allegato 3 della d.g.r. 24 ottobre 2002, n. 10803 e che entro 18 mesi, dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo, le strutture di accoglienza devono essere attive ed operanti;

4. dare mandato alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - U.O. Interventi Socio Sanitari e Socio Assistenziali - di espletare tutti gli adempimenti per la puntuale attuazione dei singoli progetti di intervento, secondo le disposizioni di cui alla scheda g) dell'allegato 3 alla d.g.r. 24 ottobre 2002, n. 10803;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

•

**INTERVENTO DI INTERESSE REGIONALE
EX ART. 81 LEGGE 388/2000
SCHEDA DI PROGETTO N. 1**

SOGGETTO PROPONENTE	Fondazione «I care, ancora-onlus» in qualità di capofila di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) composta da: <ul style="list-style-type: none"> «Associazione Comunità e Famiglia», «La Cordata Coop. Sociale», «Fondazione Idea Vita-onlus».
REQUISITI	Onlus di comprovata esperienza certificata: <ul style="list-style-type: none"> l'iscrizione ai relativi albi o registri, lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza alle persone disabili da almeno due anni comprovata da convenzioni stipulate con gli enti locali o con le ASL.
TITOLO DEL PROGETTO	Residenza Integrata Territoriale (RIT) S. Maria alla Fontana - Milano.
CONTENUTI DEL PROGETTO	Il progetto vuole dare una risposta innovativa e di qualità alla esigenza di vita adulta autonoma dalla famiglia che le persone disabili, anche gravi, prive dell'assistenza dei familiari esprimono con crescente consapevolezza e determinazione. L'idea centrale è la volontà di creare e favorire collaborazioni tra giovani con esigenze diverse che trovano, nell'esperienza della vita comunitaria, un elemento di crescita e di testimonianza civile e culturale. Il modello prevede la realizzazione di una struttura abitativa che possa ospitare, oltre alle persone disabili, giovani studenti universitari, studenti lavoratori e giovani coppie così da rendere l'intera struttura di accoglienza ricettiva e diverse tipologie di bisogni. Si realizza in sintesi l'idea del «condominio solidale» autonomo anche dal punto di vista gestionale. Il progetto prevede la realizzazione di: <ul style="list-style-type: none"> 4 nuclei per n. 5 persone disabili, anche gravi, sia intellettivi che fisici; 5 nuclei per n. 10 studenti universitari; n. 2 nuclei per n. 2 giovani coppie; spazi comuni per pranzo ed attività varie. La residenza si trova in Milano nella ex casa parrocchiale della Chiesa di Santa Maria alla Fontana. La ristrutturazione prevede l'adeguamento della struttura per l'abbattimento delle barriere architettoniche con inserimento di ascensore.

N. NUCLEI E DISABILI OSPITATI	4 nuclei per cinque disabili privi dell'assistenza dei familiari.
COSTO DEL PROGETTO	€ 515.019,00 di cui € 260.396,00 quale quota di intervento a favore di persone disabili.
NOTE	Tutta la documentazione progettuale è disponibile presso la Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale.

•

**INTERVENTO DI INTERESSE REGIONALE
EX ART. 81 LEGGE 388/2000
SCHEDA DI PROGETTO N. 2**

SOGGETTO PROPONENTE	Cooperativa Sociale Geode di Rho in convenzione con il comune di Arluno.
REQUISITI	Cooperativa Sociale di comprovata esperienza certificata da: <ul style="list-style-type: none"> l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali di tipo A al n. 92, lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza alle persone disabili da almeno due anni comprovata da gestione di una RSD per disabili gravi con convenzioni stipulate con gli enti locali o con le ASL.
TITOLO PROGETTO	Progetto «Autonomia - dalla famiglia alla propria casa - un progetto per la residenzialità autonoma delle persone disabili».
CONTENUTI DEL PROGETTO	Il progetto vuole offrire l'opportunità a disabili gravi privi dell'assistenza dei familiari di un luogo in cui vivere e soprattutto realizzare quel progetto di vita autonoma e conseguentemente di indipendenza dalle figure genitoriali. Lo sviluppo del progetto e la modularietà delle soluzioni abitative consentono di assicurare alle persone disabili una possibilità di residenzialità che rispetti le loro esigenze. Il progetto permetterà: <ul style="list-style-type: none"> a persone disabili «attive socialmente di realizzare l'obiettivo di una propria casa consentendo loro quel livello di servizi e quel grado di aiuto che spesso impedisce tale scelta; a giovani coppie di avere una casa a prezzo calmierato; a utenze fragili di scegliere una dimensione di vita sociale capace di superare la dimensione della solitudine. Il progetto prevede la realizzazione di: <ul style="list-style-type: none"> una zona aperta alle cittadinanze ed attrezzata con una piscina accessibile prioritariamente alle utenze sociali, anziani, disabili; una serie di nuclei abitativi di due, quattro appartamenti destinati a: <ul style="list-style-type: none"> persone disabili con specifiche esigenze legate alla composizione del nucleo familiare, con diverse età e diverso grado di complessità e di bisogno accuditivi; giovani coppie disponibili a vivere per un periodo limitato nel tempo l'esperienza del vicinato solidale; con nucleo centrale del progetto costituito da cinque disabili più nucleo aggiuntivo di tre disabili. Il progetto prevede la realizzazione di 16 nuclei abitativi. Il progetto completa il complesso edilizio della RSD «Ca' Luigi» di Arluno e propone una soluzione innovativa ed autosufficiente dal punto di vista gestionale.
NUCLEI E DISABILI OSPITATI	5 nuclei per 8 disabili privi dell'assistenza dei familiari.
COSTO PROG.	€ 1.290.000,00
NOTE	Tutta la documentazione progettuale è disponibile presso la Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale.

(BUR2003018)

(5.3.4)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14086

Secondo bando per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a fondo perduto a privati ed enti pubblici per la realizzazione di interventi d'installazione di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione sul territorio della Regione Lombardia in attuazione del Programma «Tetti fotovoltaici»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione CIPE del 19 novembre 1998 «linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra», con la quale vengono stabiliti gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra al 2008-2012;

Visto il libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE il 6 agosto 1999, con il quale si indica, per la tecnologia fotovoltaica, l'obiettivo nazionale da conseguire al 2008-2012 pari a una potenza installata di circa 300 MW;

Vista altresì la deliberazione n. 39 del 10 ottobre 2000 con la quale è stato approvato dal Consiglio Regionale il «Programma Regionale di Sviluppo della VII legislatura» che

comprende, all'interno dell'obiettivo programmatico 9.1 «Politica energetica regionale», l'obiettivo gestionale 9.1.1.4 «Diffusione di impianti solari termici e fotovoltaici»;

Visto il d.d. n. 106/2001/SIAR/DEC del Ministero dell'Ambiente che definisce e avvia il Programma «Tetti fotovoltaici» e, in particolare, il sottoprogramma rivolto ai soggetti pubblici e privati attraverso le Regioni e le Province autonome che aderiscono al sottoprogramma stesso;

Vista la legge 27 dicembre 2002 n. 289 con particolare riferimento all'art. 72;

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112»;

Vista la d.g.r. 23 novembre 2001 n. 7/7041 con la quale è stato approvato il bando per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi per l'attuazione, ai sensi del d.m. n. 106/2001/SIAR/DEC del Ministero dell'Ambiente, del 1° sottoprogramma rivolto ai soggetti pubblici e privati attraverso le Regioni e le Province autonome e con la quale, in merito alle funzioni delegate alle Province ai sensi della suddetta legge regionale n. 1/2000 in materia di programmi di interventi per la promozione delle fonti rinnovabili e della conseguente istruttoria delle istanze presentate, è stata delegata alle stesse la gestione dell'iniziativa a partire dalla fase di ricezione delle domande di contributo fino alla liquidazione finale dei contributi stessi;

Visto il d.d. n. 973/2001/SIAR/DEC del Ministero dell'Ambiente di rifinanziamento del Programma «Tetti fotovoltaici» che, all'art. 3, prevede che le regioni concorrano alla realizzazione dello stesso con un cofinanziamento del 50%;

Visto il d.d. n. 466/2002/SIAR/DEC del 24 luglio 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, pubblicato sulla G.U. n. 199 del 26 agosto 2002, con il quale, nell'ambito della ripartizione delle risorse tra le regioni, sono assegnate alla Regione Lombardia risorse pari a € 2.167.188,00;

Visto il d.d. n. 606/2003/IAR/DEC dell'11 aprile 2003 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con il quale, in aggiunta alle risorse già impegnate con il d.d. 21 dicembre 2001 DEC/SIAR//2001/973 e ripartite con il d.d. 24 luglio 2002, sono assegnate alla Regione Lombardia ulteriori risorse pari a € 1.612.405,00;

Visto in particolare l'art. 2 del suddetto d.d. 606/2003/SIAR/DEC dell'11 aprile 2003 con il quale è confermata la validità dei precedenti provvedimenti d.d. 973/2001/SIAR/DEC del 21 dicembre 2001 e d.d. n. 466/2002/SIAR/DEC del 24 luglio 2002 ad eccezione dell'art. 2 che stabilisce che:

- una prima quota pari al 50% delle risorse assegnate sarà trasferita alle regioni a seguito della pubblicazione del bando sui bollettini ufficiali delle Regioni;
- una quota pari al 45% delle risorse assegnate sarà trasferita al ricevimento, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie degli ammessi al finanziamento;
- la restante quota del 5% sarà trasferita sulla base di specifica rendicontazione di spesa che attesti l'avvenuta utilizzazione dei fondi trasferiti;

Visto il regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore «*de minimis*»;

Considerato che, per l'attuazione della seconda iniziativa relativa alla diffusione degli impianti fotovoltaici, la Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità ha confermato il coinvolgimento delle Province, in merito alle funzioni delegate dalla legge regionale n. 1/2000 in materia di programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili delegando alle stesse la gestione dell'iniziativa a partire dalla fase di ricezione delle domande di contributo fino alla liquidazione finale dei contributi;

Visto il documento «Secondo bando per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a privati ed enti pubblici per la realizzazione di interventi d'installazione di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione sul territorio della Regione Lombardia in attuazione del Programma «Tetti fotovoltaici» e i relativi Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Dato atto che le Province hanno aderito formalmente all'iniziativa e che il documento di cui al comma precedente è la

risultanza di una approfondita discussione attraverso la partecipazione dei rappresentanti delle Province nell'ambito dei lavori della Commissione tecnica con le Amministrazioni provinciali costituita, ai sensi del d.P.R. 551/99 e della legge regionale 5 gennaio 2001 n. 1, con decreto n. 1585 del 25 gennaio 2001 del Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità;

Dato atto del supporto tecnico fornito, ai sensi della Convenzione approvata con d.g.r. 23 novembre 2001 n. 7/7041 e stipulata in data 27 dicembre 2001, dal Dipartimento di Energetica del Politecnico di Milano in merito ai criteri da adottare per la valutazione delle domande di contributo;

Ritenuto di provvedere alla copertura della quota regionale di cofinanziamento al 50% della spesa per l'incentivazione degli impianti fotovoltaici pari a € 3.779.593,00, utilizzando le somme disponibili sulla UPB 4.9.1.1.3.138 capitolo 5792/2003;

Ritenuto di riconoscere alle Province, per l'espletamento delle attività di gestione dell'iniziativa a partire dalla fase di ricezione delle domande di contributo fino alla liquidazione finale dei contributi stessi, la quota del 5% delle risorse complessive di cofinanziamento Ministero-Regione, da attribuire in percentuale alle risorse attribuite alle Province stesse per l'incentivazione delle iniziative, pari a € 377.953,30, utilizzando le somme disponibili sulla UPB 4.9.1.1.3.138 capitolo 5788/2003;

Visto il documento «Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 72 della legge 289/2002 (finanziaria statale 2003), relativo ai contributi a fondo perduto destinati alle imprese» approvato dal CO.DI.GE. nella seduta del 17 luglio 2003;

Ritenuto di stabilire che, per i soggetti che ricadono nel campo di applicazione dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, la quota soggetta a rimborso è pari al 50% dell'importo contributivo e il tasso di interesse da applicare è pari allo 0,50% annuo;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di incentivare, richiamate le motivazioni e le conseguenti proposte e valutazioni di cui alle premesse che qui si intendono integralmente recepite e approvate, la realizzazione di interventi d'installazione di impianti fotovoltaici al fine di perseguire gli obiettivi previsti dal Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE il 6 agosto 1999 e in accordo con il Programma Regionale di Sviluppo;

2. di approvare il documento «Secondo bando per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a privati ed enti pubblici per la realizzazione di interventi d'installazione di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione sul territorio della Regione Lombardia in attuazione del Programma «Tetti fotovoltaici» e i relativi Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

3. di destinare per il finanziamento degli interventi d'installazione di impianti fotovoltaici la somma complessiva di € 7.559.186,00 derivante:

- a) da risorse assegnate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con i decreti direttoriali n. 466/2002/SIAR/DEC del 24 luglio 2002 e n. 606/2003/IAR/DEC dell'11 aprile 2003 pari a € 3.779.593,00;
- b) da risorse autonome regionali pari a € 3.779.593,00 attingendo alla UPB 4.9.1.1.3.138 capitolo 5792 del bilancio 2003;

4. di stabilire che, per i soggetti ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, la quota soggetta a rimborso è pari al 50% dell'importo del contributo concesso e il tasso di interesse da applicare è pari allo 0,50% annuo;

5. di rimandare a un successivo provvedimento la definizione delle modalità di rientro, alla Regione Lombardia, della quota di contributo soggetta a rimborso di cui al precedente punto 4;

6. di avvalersi delle Province per quanto riguarda la gestione dell'iniziativa secondo le modalità contenute nel documento di cui al precedente punto 2, a partire dalla fase di ricezione e di valutazione delle domande di contributo fino alla liquidazione finale dei contributi stessi, dando atto che eventuali domande di contributo, relative ad impianti da installare su strutture edilizie di proprietà delle Province, saranno valutate congiuntamente da funzionari regionali e provinciali;

7. di stabilire che per le attività di delega di cui al precedente punto 6 viene riconosciuta alle Province, sulla base delle risorse per la realizzazione degli impianti attribuite alle Province stesse, una somma complessiva pari a € 377.953,30, attingendo alla UPB 4.9.1.1.3.138 capitolo 5788 del bilancio 2003;

8. di stabilire il trasferimento alle Province, da effettuarsi con decreti del dirigente regionale competente, delle risorse complessive destinate agli interventi di installazione degli impianti fotovoltaici di cui precedente punto 3 pari a € 7.559.186,00 e alle attività di delega relativa all'attuazione del bando regionale pari a € 377.953,30, secondo le seguenti modalità:

- il 50% delle risorse complessive pari a € 3.779.593,00 ad avvenuta approvazione, da parte della Regione Lombardia, delle graduatorie di pre - assegnazione dei contributi;
- il 45% delle risorse complessive pari a € 3.590.613,35 ad avvenuta totale assegnazione definitiva dei contributi da parte delle Province e a seguito delle relative comunicazioni provinciali agli uffici regionali;
- il rimanente 15% sulla base di specifica rendicontazione di spesa che attesti l'avvenuta erogazione delle risorse di cui alle precedenti lettere a) e b);
- l'importo relativo alle attività di delega per la gestione del bando pari a € 377.953,30 ad avvenuta approvazione del presente provvedimento;

9. di subordinare il finanziamento dell'iniziativa, per quanto riguarda la quota di cofinanziamento ministeriale del 50%, ad avvenuto trasferimento dei fondi statali alla Regione Lombardia;

10. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione comprensiva degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7;

11. contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima.

Il segretario: Sala

Secondo bando per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a fondo perduto a privati ed enti pubblici per la realizzazione di interventi d'installazione di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione sul territorio della Regione Lombardia in attuazione del Programma «Tetti fotovoltaici»

Premessa

Per raggiungere le finalità dello sviluppo e della diffusione delle fonti rinnovabili che permettono il contenimento dei fenomeni di inquinamento ambientale nel territorio regionale con particolare riferimento agli obiettivi stabiliti dal protocollo di Kyoto a livello globale e dai provvedimenti dell'Unione Europea, la realizzazione di politiche di sviluppo socio-economico delle aree interessate dagli interventi, con particolare riflesso sui livelli occupazionali, la crescita e la competitività dell'industria del settore, con ampie possibilità in termini di indotto e di valorizzazione delle risorse locali, la Regione Lombardia ha aderito al sottoprogramma rivolto alle Regioni e Province autonome del Programma «Tetti fotovoltaici».

La diffusione delle fonti rinnovabili e della tecnologia fotovoltaica in particolare, attraverso l'attuazione del Programma «Tetti fotovoltaici», si basa anche su alcuni provvedimenti normativi, quali:

- la legge n. 133/99 che, all'articolo 10, comma 7, primo periodo, prevede che l'esercizio di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, e che l'energia consumata, sia autoprodotta sia ricevuta in conto scambio, non è soggetta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica;
- la deliberazione n. 224/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che concerne la disciplina delle condizioni tecniche-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di

potenza nominale non superiore a 20 kW situati sul territorio nazionale.

Art. 1 - (Finalità)

- Il presente bando, disciplina le procedure per la richiesta di concessione e per l'erogazione del contributo pubblico a fondo perduto per la realizzazione di interventi d'installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione a bassa tensione.

Per le imprese e qualsiasi altro soggetto riconducibile alla definizione di cui al punto 3.7, la quota pari al 50% del contributo concesso è soggetta a rimborso.

- Non rientrano tra gli interventi finanziabili gli interventi di ampliamento, di ristrutturazione o di sostituzione di parti di impianti fotovoltaici già esistenti.

Art. 2 - (Disponibilità finanziarie e relative ripartizioni)

- Per l'incentivazione degli interventi di cui al presente bando sono poste a disposizione risorse economiche pari a € 7.559.186,00 derivanti da:

- € 3.779.593,00 risorse provenienti dal bilancio della Regione Lombardia;
- € 3.779.593,00 risorse statali attribuite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

- Le risorse economiche di cui al comma precedente sono suddivise, nella percentuale del 50%, tra le categorie «soggetti pubblici» e «soggetti privati» e sono ripartite tra le Amministrazioni provinciali della Lombardia (*nel seguito indicate come Province*) nel modo seguente:

- risorse pari a € 2.200.000,00 equamente suddivise tra le Province con un importo, per ognuna, pari a € 200.000,00;

- le rimanenti risorse a disposizione, pari a € 5.359.186,00, ripartite tra le Province in proporzione alla popolazione residente (fonte ISTAT 1999).

- Si considerano appartenenti alla categoria «soggetti privati» anche tutti i soggetti riconducibili alla definizione di cui al successivo punto 3.7.

RIPARTIZIONE COMPLESSIVA DELLE RISORSE

Provincia	Quota fissa (euro)	% popolazione	Quota percentuale (euro)	Quota totale (euro)
Bergamo	200.000,00	10,59%	567.537,80	767.537,80
Brescia	200.000,00	12,05%	645.781,91	845.781,91
Como	200.000,00	5,95%	318.871,57	518.871,57
Cremona	200.000,00	3,69%	197.753,96	397.753,96
Lecco	200.000,00	3,41%	182.748,24	382.748,24
Lodi	200.000,00	2,15%	115.222,50	315.222,50
Mantova	200.000,00	4,12%	220.798,46	420.798,46
Milano	200.000,00	41,57%	2.227.813,62	2.427.813,62
Pavia	200.000,00	5,50%	294.755,23	494.755,23
Sondrio	200.000,00	1,97%	105.575,96	305.575,96
Varese	200.000,00	9,00%	482.326,74	682.326,74
TOTALE	2.200.000,00	100,00%	5.359.186,00	7.559.186,00

Art. 3 - (Requisiti soggettivi e obblighi del beneficiario)

- Possono presentare domanda di contributo a fondo perduto tutti i soggetti pubblici e privati che, alla data di presentazione della domanda stessa, siano proprietari (esclusi, quindi, tutti i soggetti titolari di contratto di locazione) o esercitino un diritto reale di godimento di durata non inferiore a dodici anni sulla struttura edilizia cui si riferisce l'intervento.

- Ogni soggetto pubblico o privato può presentare un numero di domande di contributo non superiore a tre.

- È fatto espresso divieto al soggetto beneficiario di alienare e/o dismettere l'impianto fotovoltaico prima che siano trascorsi almeno 12 (dodici) anni a partire dalla data del collegamento dell'impianto stesso alla rete di distribuzione.

- Nel caso di alienazione o di estinzione di diritti reali di godimento sulla struttura sede dell'installazione dell'impianto oggetto del contributo, l'avente causa deve

impegnarsi con atto scritto a mantenere l'impianto per la durata prevista di cui al comma precedente. Il beneficiario del contributo deve, entro due mesi dalla formalizzazione dell'atto che determina l'alienazione o la cessazione del diritto reale di godimento, pena la revoca del contributo erogato e la restituzione del contributo stesso maggiorato del pagamento degli interessi legali, trasmettere al competente ufficio provinciale l'atto da cui risulti il suddetto impegno.

3.5 È obbligatorio che la titolarità del contratto di fornitura di energia elettrica, alla data di presentazione della domanda di contributo, sia in capo al soggetto richiedente. È altresì obbligatorio che il contratto di fornitura di energia elettrica sia in bassa tensione.

3.6 Per quanto riguarda le domande presentate dalle imprese e da qualsiasi altro soggetto riconducibile alla definizione di cui al successivo punto 3.7, l'eventuale contributo erogato è soggetto alle seguenti due condizioni.

- La disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di stato d'importanza minore «de minimis» (Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001) stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti accordati allo stesso beneficiario, nell'arco degli ultimi tre anni, non deve eccedere il massimale di € 100.000,00. Il contributo o quota parte di esso verrà concesso solo se il nuovo aiuto «de minimis» non comporterà il superamento del suddetto massimale nel triennio di riferimento. A tal fine, all'atto della presentazione della domanda di contributo, le imprese devono obbligatoriamente, all'interno del modulo di domanda (Allegato 1), comunicare se nel triennio precedente la richiesta di contributo hanno ricevuto aiuti «de minimis» e, in caso affermativo, fornire informazioni con relazione dettagliata.

- In applicazione della disciplina introdotta dall'art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge finanziaria 2003) la quota pari al 50% dei contributi concessi alle imprese è soggetta a rimborso. La decorrenza di tale rimborso inizia dal primo quinquennio della concessione del contributo e deve terminare, secondo un piano quinquennale di rientro, nel secondo quinquennio. Il tasso di interesse da applicare alla quota soggetta è pari allo 0,50%.

3.7 Si precisa, ai fini di quanto espresso al precedente punto 3.6, che per impresa deve intendersi qualsiasi soggetto, autonomo centro di imputazione giuridica, che svolga un'attività rilevante dal punto di vista economico (industriale, commerciale, di prestazione di servizi) compreso lo sfruttamento dell'opera dell'ingegno; non è richiesto dunque il fine di lucro, ma è sufficiente che l'attività venga svolta secondo criteri di economicità e sia idonea in astratto a generare un profitto. Ne consegue che ricadono - e sono soggetti all'applicazione dell'art. 72 - non solo le imprese propriamente tali, a norma del codice civile, ma anche i soggetti che, pur non costituendo impresa in senso codicistico, svolgono attività con rilevanza economica, sia essa prevalente o non prevalente nell'ambito dell'attività da essi complessivamente esercitata.

Nel caso di soggetto non imprenditoriale in senso proprio (es. onlus), si cadrà nell'applicazione del suddetto art. 72 nel caso in cui il contributo venga concesso in relazione allo svolgimento di quelle attività dotate di rilevanza economica.

Si evidenzia, infine, che nel concetto di impresa vanno compresi - e soggetti, quindi, all'applicazione dell'art. 72 - anche i consorzi tra imprese.

Con successivo provvedimento regionale saranno definite le modalità di rientro, alla Regione Lombardia, della quota del 50% del contributo concesso soggetta a rimborso.

Art. 4 - (Requisiti oggettivi)

4.1 Alla data di presentazione della domanda di contributo la struttura edilizia deve essere completata e in possesso del certificato di abitabilità o di agibilità.

4.2 Sono ammissibili esclusivamente gli interventi la cui realizzazione risulti avviata, eseguita e fatturata a partire dalla data di ricevimento della comunicazione provinciale di assegnazione del contributo (vedasi successivo art. 8).

4.3 Possono essere ammessi al contributo pubblico esclusivamente gli interventi d'installazione di impianti fotovoltaici, di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW collegati alla rete elettrica di distribuzione a bassa tensione, i cui moduli fotovoltaici costituiscano parte degli elementi costruttivi fissi di strutture edilizie o siano saldamente installati sulle strutture edilizie stesse.

4.4 Sono ammissibili a contributo anche gli interventi d'installazione sugli elementi di arredo urbano ed i sistemi fotovoltaici installati su palo (sistemi di illuminazione, sistemi ad inseguimento «girasole», ecc.).

4.5 Non sono ammissibili al contributo le installazioni di impianti le cui strutture di supporto del generatore fotovoltaico siano appoggiate o ancorate al terreno.

4.6 Non sono ammessi gli interventi per i quali, alla data di presentazione della documentazione finale per l'erogazione del contributo, sia in corso un contratto di locazione finanziaria (leasing).

4.7 La connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica di distribuzione, attraverso la rete di utente in bassa tensione (cioè la rete elettrica della struttura edilizia o dell'elemento di arredo urbano cui si riferisce l'intervento), costituisce un ulteriore requisito obbligatorio ai fini dell'ammissione al contributo.

4.8 Gli impianti fotovoltaici dovranno essere conformi alla specifica tecnica di fornitura predisposta dall'ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (*di seguito indicato come ENEA*), di cui all'Allegato 6, relativa agli aspetti impiantistici, alle prestazioni di funzionamento attese e alla conformità alle norme CEI/IEC dei moduli fotovoltaici: in particolare, per questi ultimi, la CEI EN 61215 per i moduli al silicio cristallino e la CEI EN 61646 per i moduli a film sottile.

4.9 La data di fabbricazione dei moduli fotovoltaici non deve essere anteriore a due anni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione provinciale di assegnazione del contributo.

4.10 Fermo restando quanto previsto dalla citata specifica tecnica, l'intero impianto e le relative prestazioni di funzionamento definite in sede di effettuazione della verifica tecnico-funzionale devono essere garantiti per un tempo non inferiore a due anni dalla data di collegamento alla rete dell'impianto stesso mentre le prestazioni relative ai moduli fotovoltaici devono essere garantite dal produttore per almeno 20 anni e, in particolare, il decadimento delle prestazioni stesse deve risultare:

- inferiore al 10% per i primi 10 anni e al 20% nell'arco di tempo che va dall'undicesimo al ventesimo anno, nel caso di celle al silicio cristallino;
- inferiore al 10% in 10 anni oppure inferiore al 20% in 20 anni, nel caso di celle a film sottile.

A tal fine deve essere rilasciato apposito certificato di garanzia a cura del produttore dei moduli fotovoltaici.

4.11 Possono essere collegati alla rete di utente anche più impianti fotovoltaici distinti e separati, purché la somma delle potenze nominali di detti impianti sia non superiore a 20 kW e facciano tutti riferimento a uno stesso contratto di fornitura di energia elettrica.

4.12 Per l'adozione del regime di scambio dell'energia elettrica con la rete elettrica di distribuzione si applica la Deliberazione n. 224/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 6 dicembre 2000 «Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 20 kW».

Art. 5 - (Procedure)

5.1 Le domande, redatte sulla base del modello facsimile Allegato 1, unitamente alla documentazione richiesta, dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo posta, mediante plico raccomandato AR, alle competenti strutture provinciali (*nel seguito indicate come Province*) a partire dalla data del 1° settembre ed entro e non oltre il 31 ottobre 2003 ai seguenti indirizzi:

- Provincia di BERGAMO
Settore Ambiente
Servizio Emissioni Atmosferiche e Sonore
via Torquato Tasso, 8
24100 Bergamo

- Provincia di BRESCIA
Area Attività Produttive
Servizio Energia
via Cefalonia, 50
25124 Brescia
- Provincia di COMO
Area Risorse e Gestioni Ambientali
Servizio Energia
via Borgovico, 148
22100 Como
- Provincia di CREMONA
Settore Ambiente
Servizio Aria, Acqua ed Energia
via Dante, 134
26100 Cremona
- Provincia di LECCO
Settore Ambiente ed Ecologia
Servizio Energia
piazza Lega Lombarda, 4
23900 Lecco
- Provincia di LODI
Settore Tutela Territoriale Ambiente
via T. Zalli, 5
26900 Lodi
- Provincia di MANTOVA
Area Gestione del Territorio e Infrastrutture
Servizio Energia
via Principe Amedeo, 30
46100 Mantova
- Provincia di MILANO
Direzione Centrale Ambiente
Settore Rifiuti ed Energia
Servizio Energia
c.so di Porta Vittoria, 27
20122 Milano
- Provincia di PAVIA
Ufficio Archivio
Bando «Tetti Fotovoltaici»
piazza Italia, 2
27100 Pavia
- Provincia di SONDRIO
Settore Risorse Ambientali
via XXV Aprile, 22
23100 Sondrio
- Provincia di VARESE
Settore Ecologia ed Energia
piazza Libertà, 1
21100 Varese

Sul plico raccomandato AR relativo alla trasmissione della domanda di contributo, così come per tutte le eventuali successive comunicazioni, deve essere apposta la dicitura «Secondo bando impianti fotovoltaici».

Non saranno prese in considerazione e saranno dichiarate non ammissibili le domande trasmesse al di fuori dei termini sopra indicati.

Per la data di trasmissione delle domande farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Le domande presentate dai soggetti privati dovranno essere in bollo, così come previsto dalla vigente disciplina dell'imposta di bollo.

- 5.2 Le domande dovranno, tra l'altro, indicare obbligatoriamente la percentuale del contributo pubblico richiesto, espresso in cifre con due decimali e in lettere. In caso di discordanza tra il valore in cifre e quello in lettere, sarà valida l'indicazione minore. Qualora sia richiesto un contributo maggiore del 70%, per la domanda sarà assunto comunque il valore massimo ammesso pari al 70% del costo massimo riconosciuto dal presente bando.
- 5.3 Nel caso in cui lo stesso soggetto richiedente intenda ottenere la concessione del contributo relativamente a più interventi distinti, è ammessa la domanda unica solamente nel caso in cui gli interventi medesimi facciano tutti riferimento a uno stesso contratto di fornitura di energia elettrica, fermo restando che la somma delle potenze nominali di detti impianti sia non superiore a 20 kW.
- 5.4 Alla domanda (facsimile Allegato 1) dovrà essere alle-

gata, pena la non ammissione ad istruttoria, la seguente documentazione obbligatoria:

- 5.4.1 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la titolarità del diritto di proprietà o la titolarità del diritto di godimento e la decorrenza e la durata di quest'ultimo, come da modello Allegato 2;
- 5.4.2 - autorizzazione del proprietario alla realizzazione dell'intervento (*nel caso in cui il richiedente sia titolare di un diritto reale di godimento*) come da modello Allegato 3; tale autorizzazione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del proprietario firmatario;
- 5.4.3 - scheda tecnica dell'impianto come da modello Allegato 4;
- 5.4.4 - sintetica relazione ed elaborato grafico che documenti l'integrazione architettonica per l'acquisizione del fattore moltiplicativo $K = 1,3$ (vedasi definizione al punto successivo 8.4) (*solo nel caso di impianto integrato*);
- 5.4.5 - preventivo, rilasciato dall'installatore o da ditta specializzata, dettagliato secondo le voci di spesa di cui al successivo art. 6 (*Costi ammissibili*);
- 5.4.6 - relazione dettagliata nel caso in cui negli ultimi tre anni siano stati ricevuti aiuti «de minimis» (*solo per le imprese*);
- 5.4.7 - autocertificazione (Allegato 5) ovvero certificato vigente attestante l'iscrizione alla CCIAA (*solo per le imprese*).
- 5.5 I soggetti pubblici e privati che hanno partecipato al primo bando regionale in attuazione del Programma «Tetti fotovoltaici», emesso con d.g.r. 23 novembre 2001 n. 7/7041, le cui domande sono state dichiarate ammissibili ma non finanziate per esaurimento dei fondi attribuiti alle Province, possono presentare la domanda di contributo ai sensi del presente bando. In tal caso:
- 5.5.1 - se il progetto definitivo e la spesa prevista per la realizzazione sono rimasti invariati rispetto alla precedente proposta, il richiedente deve produrre la documentazione obbligatoria di cui al precedente punto 5.4 ad eccezione della scheda tecnica dell'impianto (Allegato 4, punto 5.4.3) e del preventivo di spesa (punto 5.4.5);
- 5.5.2 - se il progetto è rimasto invariato ma è stata modificata la spesa prevista per la realizzazione, il richiedente deve produrre la documentazione obbligatoria di cui al precedente punto 5.4 ad eccezione della sola scheda tecnica dell'impianto (Allegato 4, punto 5.4.3);
- 5.5.3 - se il progetto definitivo è stato modificato rispetto alla precedente proposta, il richiedente deve produrre tutta la documentazione obbligatoria di cui al precedente punto 5.4.

Art. 6 - (Costi ammissibili)

- 6.1 Le spese ammissibili costituenti il costo d'investimento, in base al quale sarà calcolato il contributo pubblico nei limiti di cui al successivo articolo 7, sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:
- progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti;
 - fornitura pannelli fotovoltaici;
 - fornitura convertitore;
 - fornitura degli altri materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti;
 - installazione e posa in opera degli impianti;
 - eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti;
 - eventuali oneri per la sicurezza.
- 6.2 Le spese dovranno essere dettagliatamente documentate, voce per voce, e dovranno riferirsi a interventi avviati, eseguiti e fatturati a partire dalla data di ricevimento della comunicazione provinciale di assegnazione del contributo di cui al successivo punto 8;
- 6.3 Non saranno riconosciute le spese relative all'acquisto di materiali usati.

Art. 7 - (Entità del contributo)

7.1 Gli interventi potranno essere finanziati con un contributo a fondo perduto in misura massima del 70% dei costi d'investimento ammissibili, IVA esclusa, le cui voci sono state elencate al precedente punto 6.1. Tale importo non potrà superare, in ogni caso, quello calcolato applicando i costi unitari massimi riconosciuti di cui al successivo punto 7.2. Per il calcolo del contributo, quindi, si applicherà la percentuale indicata dal richiedente al minore dei due valori di costo: quello relativo all'investimento ammissibile (preventivo di spesa) e quello massimo riconosciuto dal presente bando di cui al successivo punto 7.2.

Per le imprese e qualsiasi altro soggetto riconducibile alla definizione di cui al punto 3.7, vedasi quanto indicato al precedente punto 3.6.

7.2 Per la realizzazione degli impianti di potenza compresa tra 1 e 5 kW il costo unitario massimo d'investimento riconosciuto è fissato in € 8.000 (IVA esclusa) per kW installato; per gli impianti di potenza superiore, e comunque fino a 20 kW, detto costo massimo (IVA esclusa) è quello derivante dall'applicazione della seguente formula:

$$C = 7.000 + (5.000/P)$$

dove:

C è il costo unitario massimo riconosciuto espresso in euro/kW;

P è la potenza nominale dell'impianto, espressa in kW (compresa tra 5 e 20 kW).

7.3 Al soggetto richiedente che intende avvalersi, per la realizzazione dell'intervento, di altri meccanismi di incentivazione a fondo perduto, nazionali o comunitari, sarà concesso, nei limiti della percentuale e dei costi massimi ammissibili di cui al presente bando, il solo complemento alla suddetta incentivazione.

7.4 In presenza del provvedimento governativo di reiterazione dell'agevolazione fiscale di cui alla legge 27 dicembre 1997 n. 449, la quota di investimento, comprensiva di IVA, non coperta dai contributi concessi ai sensi del presente bando ed eventualmente da quelli relativi ad altri meccanismi di incentivazione di cui al precedente punto 7.3, è soggetta all'applicazione della detrazione IRPEF nella percentuale indicata nel provvedimento stesso.

Art. 8 - (Esame delle domande, procedure e modalità di assegnazione del contributo)

8.1 L'esame delle domande sarà effettuato dalle Province, che potranno avvalersi di appositi nuclei di valutazione all'uopo istituiti. Nel caso di domande di contributo per l'installazione degli impianti fotovoltaici su strutture edilizie di proprietà delle Province, l'esame delle stesse sarà effettuato congiuntamente da funzionari provinciali e regionali.

8.2 Ogni Provincia valuterà la documentazione prodotta di cui al precedente punto 5.4. Per l'ammissione in graduatoria, unitamente al soddisfacimento degli altri requisiti prescritti, dovrà essere raggiunta «la soglia tecnica di ammissibilità»: a tal proposito, sarà valutata la congruenza dei dati della scheda tecnica in riferimento alla specifica tecnica ENEA (Allegato 6) e dovranno essere soddisfatte tutte le condizioni (vincoli progettuali) contenute nella stessa.

In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti vincoli progettuali:

a) La potenza nominale del sistema fotovoltaico deve essere tale che la quantità di energia elettrica da esso producibile su base annua (in corrente alternata) sia inferiore a quella fornita dal Distributore di energia elettrica all'utente (mediante il contratto di fornitura di energia elettrica), calcolata sulla media degli ultimi tre anni.

La quantità di energia elettrica producibile deve essere calcolata, comunque, sulla base dei dati radiometrici di cui alla norma UNI 10349 (o dell'Atlante Europeo della Radiazione Solare) e assumendo come valore dell'efficienza operativa media annuale dell'impianto il 75% del valore dell'efficienza nominale del campo (generatore) fotovol-

taico. L'efficienza nominale del generatore fotovoltaico è numericamente data, in pratica, dal rapporto tra la potenza nominale del generatore stesso (espressa in W) e la relativa superficie (espressa in m² e intesa come somma della superficie dei moduli).

Si ha quindi il seguente vincolo progettuale:

$$W_{prod} = \bar{\eta}_{tot} \cdot A \cdot H_T \Big|_{anno} < \overline{W}_{rete}^{(3)}$$

con

$$\bar{\eta}_{tot} = 0.75 \cdot \bar{\eta}_{PV}^{(N)} = 0.75 \cdot \frac{P_{nom}}{1000 \cdot A_{PV}}$$

con la potenza nominale del campo fotovoltaico (generatore PV) espressa in Watt.

Nel caso di previsione di consumi significativamente diversi da quelli calcolati sulla base della media degli ultimi tre anni, si dovrà fare riferimento al consumo annuale presunto fornendone adeguata valutazione e giustificazione.

b) L'impianto deve essere progettato in modo tale che eventuali fenomeni di ombreggiamento non riducano più del 5% l'energia annua producibile (vedi punto a); cioè:

$$W_{prod,effettivo} \geq 0.95 \cdot W_{prod,senza\ ombreggiamenti}$$

c) Il rendimento totale nominale del sistema fotovoltaico deve essere maggiore del 75% del rendimento nominale del campo fotovoltaico (condizione derivata dal rispetto dei vincoli di cui alla successiva verifica tecnico-funzionale); cioè:

$$\eta_{tot}^{(N)} > 0,75 \cdot \eta_{PV}^{(N)} = 0,75 \cdot \eta_{mod}^{(N)}$$

con $\eta_{mod}^{(N)}$ rendimento nominale del modulo (pannello) fotovoltaico e

$$\eta_{tot}^{(N)} = \frac{P_{c.a.}^{(N)}}{P_{nom.}}$$

con $P_{nom} = N_m \cdot P_{mod}^{(N)}$ con N_m numero dei moduli (pannelli) installati; (N) indica valori nominali.

8.3 La presenza di dati tecnici inattendibili, il mancato rispetto della specifica tecnica ENEA (Allegato 6) o il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni (vincoli progettuali) contenute nella stessa specifica porterà alla non ammissibilità della domanda di contributo per mancato raggiungimento della soglia tecnica di ammissibilità.

Unitamente al raggiungimento della soglia tecnica di ammissibilità sarà verificata la completezza della domanda di contributo e della restante documentazione prodotta (punto 5.4). A tal proposito, le domande prive anche di uno solo degli Allegati obbligatori o compilate in maniera errata o incompleta saranno dichiarate non ammissibili e saranno escluse dalle graduatorie.

8.4 Ogni Provincia provvederà ad inserire le domande valutate ammissibili in due graduatorie, distinte per le due categorie «soggetti pubblici» e «soggetti privati», redatte in ordine decrescente sulla base del seguente indice di merito:

$$X = 100 K \cdot (C \cdot P) / (Y \cdot Z)$$

Avendo indicato con:

C il costo unitario massimo riconosciuto di cui al punto 7.2 (in euro/kW);

P potenza nominale dell'impianto compresa tra 1 e 20 kW (in kW);

Y costo preventivato di spesa (in migliaia di euro);

Z percentuale di contributo pubblico richiesto (in percento, con due cifre decimali);

K fattore moltiplicativo pari a 1,3 (integrazione architettonica) per la realizzazione di impianti che prevedono l'impiego di moduli, che costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi della struttura edilizia, realizzati dal produttore esclusivamente per l'installazione dell'impianto fotovoltaico sulla struttura edilizia oggetto della domanda di contributo.

Per tutti gli altri casi il fattore moltiplicativo K è pari a 1.

L'indice di merito (X), calcolato come sopra, sarà arrotondato alla quarta cifra decimale.

Nel caso in cui due o più domande di contributo, nell'ambito della stessa graduatoria, risultassero avere lo stesso indice, ai fini della collocazione in graduatoria, varrà anche la data di spedizione delle domande. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.

- 8.5 La Regione Lombardia provvederà ad approvare le graduatorie predisposte dalle province ed effettuerà, nel rispetto dell'indice di merito e fino ad esaurimento delle risorse attribuite alle Province stesse, la preassegnazione dei contributi. All'ultima domanda di ciascuna graduatoria collocata in posizione utile, sarà preassegnato il residuo della somma stanziata, indipendentemente dall'importo teoricamente preassegnabile alla stessa.

Le eventuali somme residue - derivanti da una richiesta di contributi inferiore alle risorse attribuite -, relative a una delle due graduatorie della stessa Provincia, saranno utilizzate per l'assegnazione del contributo alle domande parzialmente finanziate o non finanziate dell'altra graduatoria.

Eventuali risorse economiche non utilizzate dalle Province, per un insufficiente numero di domande pervenute rispetto alle risorse attribuite, saranno distribuite proporzionalmente tra le Province che avranno ricevuto domande valutate ammissibili ma non finanziate per insufficienti risorse attribuite.

- 8.6 L'esito dell'istruttoria e le graduatorie di merito con la relativa preassegnazione dei contributi saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lombardia.it.
- 8.7 La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia vale come formale comunicazione dell'esito dell'istruttoria, delle graduatorie di merito e della preassegnazione dei contributi. Fermo restando quanto sopra stabilito, è nella facoltà delle Province l'invio agli interessati, a mezzo fax o e-mail, della comunicazione dell'avvenuta preassegnazione del contributo.
- 8.8 I richiedenti individuati dal provvedimento regionale come preassegnatari dei contributi, devono trasmettere alle Province (agli indirizzi di cui al precedente punto 5.1), entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione stessa, pena la revoca del contributo preassegnato, la seguente documentazione conforme alla specifica tecnica ENEA di cui all'Allegato 6:
1. relazione descrittiva dell'intervento che mostri l'approccio progettuale prescelto e il dimensionamento di ogni parte dell'impianto;
 2. schema multifilare elettrico dettagliato dell'impianto proposto;
 3. planimetria in scala 1:100 o 1:200 della struttura edilizia nella quale si evidenzia la posizione dell'impianto;
 4. prospetto in scala 1:20 dei moduli fotovoltaici nel quale si evidenzino le modalità di ancoraggio degli stessi sulla struttura edilizia;
 5. certificazione, rilasciata da laboratorio accreditato, circa la conformità alla norma CEI EN 61215, per i moduli al silicio cristallino, e alla norma CEI EN 61646, per i moduli a film sottile ovvero (*per i moduli realizzati esclusivamente per l'integrazione architettonica dell'intervento da finanziare ai sensi del presente bando*) certificazione, rilasciata da laboratorio accreditato, attestante che i moduli prodotti per ogni specifica esigenza seguono gli standard richiesti dalle norme CEI EN 61215;
 6. certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità del gruppo di condizionamento e controllo della potenza alle norme vigenti e, in particolare, alle CEI 11-20 qualora venga impiegato il dispositivo di interfaccia interno al convertitore stesso;
 7. documentazione fotografica (2 foto formato minimo 10 x 15) della struttura edilizia sulla quale deve essere installato l'impianto.

La suddetta documentazione, pena la revoca del contributo preassegnato, deve essere sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo di un Ordine o Collegio professionale competente per la tipologia di intervento di cui al presente bando e deve recare l'apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione.

- 8.9 I soggetti che hanno partecipato al primo bando regionale relativo al Programma «Tetti fotovoltaici», emesso con d.g.r. 23 novembre 2001 n. 7/7041, la cui situazione progettuale rientra nei precedenti punti 5.5.1 e 5.5.2 e che sono risultati preassegnatari del contributo ai sensi del presente bando, sono esentati dalla presentazione della documentazione progettuale di cui al precedente punto 8.8. Per i suddetti richiedenti, le Province potranno accertare tale condizione e comunicare tempestivamente l'assegnazione del contributo.
- 8.10 Le Province provvederanno alla valutazione del progetto, della sua conformità alla specifica tecnica ENEA e all'accertamento della sua corrispondenza con i dati contenuti nella scheda tecnica prodotta all'atto della presentazione della domanda di contributo.
- 8.11 Saranno tollerate, a giudizio delle Province, variazioni progettuali minime rispetto ai dati contenuti nella scheda tecnica purché non violino le caratteristiche dell'impianto così come sintetizzate nei dati della scheda tecnica già presente agli atti e non portino a variazioni significative dei valori dei parametri dell'indice di merito attribuito tale da collocare il nuovo indice al di fuori della fascia utile di preassegnazione del contributo.
- 8.12 Eventuali variazioni non potranno, in ogni caso, comportare aumenti rispetto all'importo del contributo preassegnato: in presenza, invece, di una riduzione dell'investimento si provvederà al ricalcolo e all'eventuale diminuzione del contributo erogabile.
- 8.13 La valutazione negativa della documentazione prodotta porterà alla non ammissibilità della domanda di contributo e alla conseguente revoca, da parte delle Province, del contributo preassegnato.
- 8.14 Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di rinunce, revoche o riduzioni di contributo saranno preassegnate, da parte delle Province, alle domande delle corrispondenti graduatorie preassegnatarie di un contributo parziale o valutate ammissibili ma non preassegnatarie del contributo per esaurimento delle risorse attribuite. In tal caso le Province comunicheranno tempestivamente agli interessati l'inserimento delle domande nella fascia utile di preassegnazione del contributo. I nuovi preassegnatari dovranno, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dalla suddetta comunicazione, trasmettere, a mezzo raccomandata AR, l'accettazione della preassegnazione del contributo ed inviare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla stessa data di ricevimento, la documentazione di cui al precedente punto 8.8.
- 8.15 Le Province potranno chiedere chiarimenti sulla documentazione di progetto presentata. In caso di mancato invio di quanto richiesto entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della richiesta, il soggetto richiedente sarà considerato rinunciario.
- 8.16 Le Province provvederanno, in caso di verifica positiva del progetto, a comunicare tempestivamente l'assegnazione del contributo ai soggetti richiedenti.

Art. 9 - (Tempi e modalità di realizzazione degli interventi)

- 9.1 Entro e non oltre 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di ricevimento della comunicazione provinciale di assegnazione dei contributi di cui al precedente punto 8.16, pena la revoca del contributo assegnato, dovrà essere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'impianto.

Il soggetto richiedente dovrà trasmettere alla Provincia, a mezzo raccomandata AR, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a partire dal termine prefissato per l'inizio dei lavori, l'avvenuto inizio dei lavori stessi, trasmettendo alla Provincia, a mezzo raccomandata AR, la seguente documentazione:

- a) copia del verbale di consegna lavori (*per i soggetti pubblici*);
ovvero
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 da parte del direttore dei lavori o dell'installatore attestante la data dell'inizio dei lavori unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità del firmatario (*per i soggetti privati*);
- b) copia dei provvedimenti autorizzativi (comunicazione, D.I.A., autorizzazione, concessione) rilasciati ai sensi della normativa vigente per l'installazione degli impianti fotovoltaici unitamente, nel caso di area soggetto a vincolo ambientale o paesaggistico, alla copia del nulla osta ai sensi dei titoli I e II del testo unico del d.lgs. 490/1999;
ovvero
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 a firma del richiedente che attesti che per l'installazione dell'impianto fotovoltaico non è richiesta alcuna autorizzazione o atto analogo.
- 9.2 L'eventuale richiesta di proroga al termine per l'inizio dei lavori di cui al comma precedente, sottoscritta e motivata, dovrà essere trasmessa, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo, alle Province che provvederanno a comunicare al soggetto richiedente l'esito della valutazione sulla richiesta di proroga stessa.

Non sarà presa in considerazione una richiesta di proroga presentata oltre il suddetto termine.

In caso di esito positivo della richiesta, la proroga, non reiterabile, può essere concessa per un tempo non superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a partire dal termine prefissato per l'inizio dei lavori.

- 9.3 Entro e non oltre 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione provinciale, pena la revoca del contributo assegnato, le opere dovranno essere completate.

Il soggetto richiedente dovrà trasmettere alla Provincia, a mezzo raccomandata AR, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a partire dal termine prefissato per l'ultimazione dei lavori, la copia del verbale o della comunicazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'intervento attestante l'avvenuta ultimazione degli stessi entro il termine prefissato.

L'eventuale richiesta di proroga al termine per l'ultimazione dei lavori dovrà essere inviata a mezzo raccomandata AR alle Province che si esprimeranno tempestivamente in maniera positiva sulla richiesta solo in presenza di cause eccezionali e indipendenti dalla volontà del soggetto richiedente.

Tale richiesta deve avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima del termine prefissato per l'ultimazione dei lavori.

Le Province si riservano, tuttavia, di valutare, in presenza di casi di particolare gravità, la richiesta di proroga per l'ultimazione dei lavori presentata oltre il suddetto termine dei 30 (trenta) giorni ma, in ogni caso, entro il termine prefissato per l'ultimazione dei lavori stessa.

L'eventuale ritardo dell'allacciamento dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica di distribuzione, da imputare al Distributore di energia elettrica, non costituisce motivazione utile per la concessione di proroga.

In caso di esito positivo della richiesta, le Province possono concedere la proroga, non reiterabile, per un tempo non superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a partire dal termine prefissato per l'ultimazione dei lavori.

- 9.4 Eventuali richieste di proroga per l'inizio o l'ultimazione dei lavori relativi all'installazione di impianti fotovoltaici su strutture edilizie di proprietà delle Province saranno valutate congiuntamente da funzionari regionali e provinciali.

Art. 10 - (Varianti in corso d'opera)

- 10.1 L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera, de-

bitamente sottoscritta dall'assegnatario e da un tecnico abilitato, dovrà essere inoltrata alle Province, mediante plico raccomandato AR entro e non oltre 30 (trenta) giorni a partire dalla data di inizio dei lavori: non sarà presa in considerazione una richiesta di variante inoltrata oltre il suddetto termine dei 30 (trenta) giorni.

La variante deve riguardare la sola eventuale sostituzione del convertitore e dei moduli da installare con altri elementi di produzione diversa. Tali richieste di sostituzioni devono essere integrate dalla prescritta certificazione tecnica e da idonea documentazione giustificativa e non possono comportare una riduzione del rendimento dei moduli stessi, una riduzione della potenza nominale e non possono dar luogo a un minor valore dell'indice di merito precedentemente attribuito che collochi l'indice stesso al di fuori della fascia utile di assegnazione del contributo della graduatoria di appartenenza.

- 10.2 La suddetta variante sarà esaminata dalle Province che comunicheranno tempestivamente al richiedente l'approvazione o meno della stessa.
- 10.3 L'approvazione della variante, in ogni caso, non può comportare l'aumento del contributo già assegnato all'intervento originariamente ammesso: in presenza, invece, di una riduzione dell'investimento la Provincia provvederà al ricalcolo e all'eventuale diminuzione del contributo erogabile.

Art. 11 - (Erogazione del contributo)

- 11.1 L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione. A tal fine il soggetto richiedente dovrà trasmettere alla Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal termine prefissato per l'ultimazione dei lavori, a mezzo raccomandata AR, la seguente documentazione:

- a) richiesta di erogazione del contributo, corredata dei dati necessari (indirizzo del soggetto richiedente, istituto bancario, agenzia - con indicazione di città, via e numero civico - numero di conto corrente, codici bancari) per l'effettuazione del pagamento del contributo;
- b) copia delle fatture originali, conformi alle vigenti leggi fiscali, debitamente quietanzate; nelle fatture deve essere distinto l'ammontare relativo alle spese sostenute nel rispetto della distinzione delle voci di cui al precedente punto 6.1: non sono considerate valide, ai fini del riconoscimento del contributo, le fatture che non contengono la suddetta distinzione.
- c) dichiarazione liberatoria, da parte dei soggetti fornitori/installatori dell'impianto, attestante l'avvenuto completo pagamento delle fatture esposte;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 con la quale il richiedente beneficiario dichiara che:
- l'importo complessivo, IVA esclusa, della realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
 - per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico ammesso al finanziamento, di non aver usufruito o chiesto altri contributi, nazionali o comunitari, ovvero di aver usufruito o chiesto altri contributi (in quest'ultimo caso indicare la fonte di finanziamento e l'ammontare del contributo);
 - negli ultimi tre anni non sono stati ricevuti - o sono stati ricevuti - aiuti «de minimis» (*solo per impresa beneficiaria: in caso affermativo, rendere informazione dettagliata*);
 - l'insistenza di contratti di locazione finanziaria (leasing) in corso;
- e) certificato di regolare esecuzione dell'opera sottoscritto dal direttore dei lavori, iscritto a un Ordine, Collegio o Albo professionale competente per materia;
- f) certificazione, fornita dal costruttore, attestante la data di fabbricazione ed il numero di anni di garanzia delle prestazioni dei moduli fotovoltaici installati;

- g) dichiarazione, sottoscritta dal costruttore, attestante che i moduli fotovoltaici sono stati realizzati esclusivamente per l'installazione sulla struttura edilizia di proprietà del richiedente (individuata con le generalità del richiedente, la denominazione del comune, della via, del numero civico ecc.) (nel caso di integrazione architettonica);
- h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 2000 n. 445/2000 con la quale l'installatore dichiara la data di fabbricazione, il numero di anni di garanzia delle prestazioni dei moduli fotovoltaici dell'impianto installato per il quale è stato assegnato il contributo di cui al presente bando e di aver consegnato al richiedente i certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate e il manuale d'uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione consigliata degli interventi di manutenzione;
- h) dichiarazione di conformità dell'impianto alle regole dell'arte ai sensi della legge 46/90, completa degli allegati obbligatori, sottoscritta dall'installatore;
- i) dichiarazione che, per l'opera ammessa a contributo, sono stati espletati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per quanto attiene la messa in opera e il funzionamento e che l'opera stessa è stata eseguita in conformità a quanto dichiarato nella domanda di contributo o nell'eventuale variante in corso d'opera, richiesta ed approvata secondo le modalità di cui al precedente articolo 10. Tale dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori, iscritto a un Ordine, Collegio o Albo professionale competente per materia;
- j) dichiarazione di verifica tecnico-funzionale dell'impianto, prevista dalla «Specifica tecnica di fornitura» (facsimile dell'Allegato 6) sottoscritta dall'installatore;
- k) progetto dell'impianto in versione «come costruito», corredato di schede tecniche dei materiali installati, come previsto dalla citata «Specifica tecnica di fornitura» (Allegato 6);
- l) attestazione da parte del Distributore di energia elettrica dell'avvenuto collegamento dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica (contratto di scambio previsto dalla deliberazione n. 224/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas);
- m) copia del contratto di fornitura nel caso di adeguamento della potenza impegnata rispetto alla situazione ante - intervento.

11.1 Nel caso in cui, alla scadenza dei termini per la presentazione della documentazione finale, non sia disponibile l'attestazione del Distributore di cui alla precedente lettera l), deve essere presentata copia della richiesta di allacciamento alla rete elettrica di distribuzione. In tal caso il contributo sarà erogato solo dopo la presentazione dell'attestazione da parte del Distributore dell'avvenuto collegamento dell'impianto.

11.2 Nel caso in cui il beneficiario del contributo, sia esso soggetto pubblico o privato, documenti le spese sostenute in misura minore della spesa considerata per l'assegnazione del contributo ammesso, il contributo da erogare sarà calcolato in conformità a tali minori spese documentate.

Al contrario, l'eventuale documentazione di una spesa superiore a quella preventivata ed indicata in prima istanza, non comporterà l'aumento del contributo originariamente assegnato. In quest'ultimo caso, inoltre, si procederà alla verifica dell'indice di merito con l'eventuale revoca del contributo assegnato nel caso in cui il nuovo valore dell'indice di merito dovesse collocarsi al di fuori della fascia utile considerata per l'assegnazione del contributo della graduatoria di appartenenza.

11.3 È fatta salva la facoltà delle province di procedere, prima dell'erogazione del contributo, alle verifiche e ai controlli di cui al successivo art. 12.

Art. 12 - (Verifiche e controlli)

- 12.1 Le Province si riservano di accertare la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al progetto presentato (incluse le eventuali varianti approvate), il rispetto dei tempi fissati per la realizzazione dell'intervento, la permanenza dei parametri di valutazione che hanno consentito l'utile collocazione in graduatoria e tutto quant'altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione del contributo. A tal fine, potranno essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell'arco dei 12 anni successivi al collegamento dell'impianto alla rete di distribuzione.
- 12.2 Le Province si riservano di chiedere agli aventi diritto al contributo, sia nella fase di istruttoria per la preassegnazione sia nella fase precedente e/o successiva all'erogazione del contributo, la presentazione della documentazione originale o in copia conforme, comprovante quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e di inoltrare, nel caso di difformità o di mancata veridicità di quanto dichiarato, la documentazione stessa all'autorità competente per l'accertamento di eventuali responsabilità anche penali.
- 12.3 La Regione si riserva, in ognuna delle fasi di attuazione del presente bando, di effettuare controlli e verifiche a campione al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni del bando con particolare riferimento alla specifica tecnica ENEA (Allegato 6).

Art. 13 - (Decadenza e revoca del contributo)

- 13.1 Comporta l'automatica decadenza dal diritto al contributo:
 - il mancato inizio o la mancata ultimazione dei lavori entro i termini prescritti;
 - la mancata presentazione della documentazione attestante l'inizio o l'ultimazione dei lavori entro i termini prescritti;
- 13.2 Comporta la revoca del contributo assegnato:
 - il mancato rispetto degli adempimenti di legge;
 - il mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo;
 - il riscontro di significativi scostamenti tra progetto presentato e dell'eventuale variante approvata e opera realizzata;
 - l'installazione di moduli fotovoltaici diversi da quelli indicati in sede di presentazione della documentazione di progetto;
 - l'utilizzo totale o parziale del contributo per finalità diverse dai motivi della concessione;
 - mancato rispetto della specifica tecnica (Allegato 6) nella realizzazione dell'opera;
 - l'accertamento, a seguito della verifica della documentazione finale presentata in sede di erogazione del contributo, di eventuali variazioni dei parametri dell'indice di merito che hanno collocato il valore dell'indice stesso al di fuori della fascia utile di assegnazione del contributo della graduatoria di appartenenza.
- 13.3 La Provincia procede alla revoca del contributo assegnato e al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati, in caso di modifica senza autorizzazione o in caso di rimozione o dismissione prima dei dodici anni dalla data di collegamento dell'impianto alla rete di distribuzione.
L'entità degli scostamenti e/o della difformità sarà valutata a giudizio delle Province.

Art. 14 - (Raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio)

- 14.1 Al fine di consentire l'attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell'iniziativa, il soggetto richiedente dovrà consentire il libero accesso all'impianto al personale delle Province e della Regione o da esse delegato.
- 14.2 Sempre allo stesso fine, il soggetto richiedente dovrà inviare alle Province, a mezzo posta, entro il 30 aprile di ciascun anno, e per un periodo non inferiore a do-

dici anni, il modulo (Allegato 7), compilato con i dati di funzionamento dell'impianto, allegando la copia dell'ultima bolletta di conguaglio emessa dal distributore di energia elettrica. Le Province provvederanno, entro il 30 giugno dello stesso anno, ad inviare copia dei suddetti moduli agli uffici regionali competenti.

Art. 15 - (Avvertenze)

15.1 Sono fatte salve eventuali disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la materia.

ALLEGATO 1



Regione Lombardia

Riservato all'ufficio

Data spedizione
Data ricezione
N. protocollo

Marca
da
bollo

Alla provincia di
Settore
Via/piazza
Cap. Città

Secondo bando per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a privati ed enti pubblici per la realizzazione di interventi d'installazione di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione in attuazione del Programma «Tetti fotovoltaici» - Sottoprogramma rivolto alle Regioni e alla Province autonome.

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Il/la sottoscritto/a (nel seguito indicato/a come richiedente), nato/a a prov.
Il/...../..... residente in
Via/piazza n. CAP
Codice Fiscale Partita IVA
Telefono Fax e-mail
nella sua qualità di (*barrare la casella interessata*):

- proprietario
- amministratore condominiale autorizzato con verbale di assemblea n. del
- legale rappresentante dell'ente proprietario
.....
o della Società proprietaria
con sede legale nel comune di prov.
CAP partita IVA sulla base
dei poteri attribuiti con
del
- titolare del diritto reale di godimento (*specificare quale*) ...
.....
della/sulla struttura edilizia (*specificare:
edificio, elemento di arredo urbano, ecc.*), sito/a nel comune
di
..... prov. via n.
e il cui uso prevalente è
(*specificare: abitazione, negozio, ufficio, scuola, laboratorio,
ecc.*),

inoltra

la presente richiesta di concessione del contributo, del%
(*espresso in cifre, con due cifredesimali*) (.....)
(*espresso in lettere*), per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di kW ovvero di (indicare il numero) impianti fotovoltaici della potenza nominale complessiva di kW, connesso/i alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, presso la suddetta struttura edilizia per una spesa complessiva preventivata, IVA esclusa, di €

A tal fine, il sottoscritto dichiara:

- che la suddetta proprietà non è gravata da servitù che possano essere in contrasto con l'installazione dell'impianto;
- che la struttura edilizia indicata non è soggetta a vincoli (urbanistici, paesaggistici, ambientali, ecc.)

ovvero

è soggetta al vincolo (specificare il tipo di vincolo);

- di rinunciare espressamente ad avvalersi di altri meccanismi di incentivazione, nazionale o comunitaria, in conto capitale per la realizzazione dell'impianto in oggetto;

ovvero

di avvalersi di contributi da parte di
(*indicare la fonte di finanziamento*) e di prendere atto che il contributo complessivo non potrà comunque eccedere il contributo massimo previsto dal bando, che potrà finanziare solo la quota residua necessaria al raggiungimento del massimo erogabile previsto dal bando stesso;

- di essere titolare del contratto di fornitura di energia elettrica a servizio della struttura edilizia indicata e che gli elementi identificativi del contratto sono:

Distributore:
numero di utente:
potenza impegnata: kW;

ovvero

che sarà richiesta al Distributore
stante la necessità di una potenza impegnata superiore al contratto di fornitura in essere, un impegno di potenza pari a kW, e che il richiedente resterà titolare del relativo contratto di fornitura;

- di concedere il libero accesso all'impianto al personale della Regione e della Provincia o da esse delegato, per l'espletamento delle attività previste dal bando;

- di essere a conoscenza dei contenuti del bando e dei relativi allegati che costituiscono parte integrante del bando stesso, e di accettare integralmente senza riserva alcuna il complesso della documentazione e in particolare:

- di essere a conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 14 punti 1 e 2 del bando;
- di essere a conoscenza del divieto e degli obblighi di cui all'articolo 3 punti 3.3 e 3.4 del bando;
- di essere a conoscenza dei tempi e modalità di realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 9 del bando;

- di acconsentire al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali nei limiti stabiliti dalla l. 675/1996 e dei regolamenti vigenti in materia;

- che (*solo nel caso di soggetti pubblici*) il responsabile del procedimento è
(nominativo e relativa qualifica)

Inoltre, il sottoscritto dichiara che, per lo stesso intervento (*barrare solo le caselle interessate*):

- è già stata presentata domanda di contributo ai sensi del primo bando regionale, di cui alla d.g.r. 23 novembre 2001 n. 7/7041, con domanda valutata ammissibile ma non finanziata per esaurimento dei fondi disponibili (*barrare una delle due condizioni*):

- rimane invariato sia il progetto definitivo sia la spesa preventivata (già presenti agli atti);

ovvero

- rimane invariato il progetto definitivo ma non la spesa preventivata;

ovvero

- è stato modificato il progetto definitivo.

Inoltre, il sottoscritto si impegna a:

1. a mantenere l'impianto fotovoltaico per un periodo non inferiore a dodici anni, nelle migliori condizioni di esercizio mediante corretta manutenzione, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'impianto stesso, alle persone, e alle cose circostanti;
2. a trasmettere alla Regione la scheda, debitamente compilata, di cui all'Allegato 7.

Allega la seguente documentazione obbligatoria:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la titolarità della proprietà o del diritto reale di godimento con decorrenza e durata di quest'ultimo come da Allegato 2;
- autorizzazione del proprietario alla realizzazione dell'intervento come da Allegato 3 (*da presentare solo nel caso in cui il richiedente sia titolare di un diritto reale di godimento*);
- scheda tecnica dell'impianto come da Allegato 4;
- relazione sintetica ed elaborato grafico che documenti l'eventuale integrazione architettonica;

- preventivo dettagliato secondo le voci di spesa;
- certificato CCIAA vigente o autocertificazione di iscrizione alla CCIAA come da Allegato X (da presentare nel caso di impresa);
- relazione dettagliata nel caso in cui negli ultimi tre anni siano stati ricevuti altri aiuti «de minimis» (da presentare solo nel caso di impresa).

Luogo e data Firma del richiedente
(per esteso e leggibile) (1)

(1) Ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 445/2000 la firma non è soggetta ad autenticazione se all'istanza è allegata la fotocopia di un valido documento di identità.

ALLEGATO 2

Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà
Art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a:
nato/a a prov. il/...../.....
residente in prov.
via/piazza n. CAP

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate nell'art. 76 del d.P.R. 26 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

- di avere presentato, ai sensi del secondo bando regionale Programma «Tetti fotovoltaici», la domanda di contributo pubblico per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in qualità di:
 - proprietario
 - amministratore condominiale autorizzato con verbale di assemblea n. del
 - legale rappresentante dell'ente o della Società con sede legale nel comune di prov. CAP partita IVA
 - titolare del diritto reale di godimento (specificare quale) con decorrenza dal per la durata di anni della/sulla struttura edilizia (specificare: edificio, pensilina, elemento di arredo urbano, ecc.), sito/a nel comune di prov. via n.
- che la suddetta struttura non è gravata da servitù che contrastano con l'installazione dell'impianto fotovoltaico per la quale si presenta la domanda di contributo ai sensi del bando regionale;
- di essere titolare del contratto di fornitura di energia elettrica a servizio della struttura edilizia indicata e che gli elementi identificativi del contratto sono:
Distributore: (indicare la ragione sociale), numero di utente:, potenza impegnata: kW;
- (solo nel caso il richiedente sia un'impresa)
 - che negli ultimi tre anni non ha ricevuto altri aiuti «de minimis»
 - che negli ultimi tre anni ha ricevuto altri aiuti «de minimis» (in questo caso allegare apposita relazione dettagliata)
- di acconsentire al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali nei limiti stabiliti dalla l. 675/1996 e dei regolamenti vigenti in materia

Luogo e data Firma del richiedente
(per esteso e leggibile) (1)

(1) Ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 445/2000 la firma non è soggetta ad autenticazione se alla dichiarazione è allegata la fotocopia di un valido documento di identità.

ALLEGATO 3

AUTORIZZAZIONE

Il/la sottoscritto/a
nato/a a prov.
il/...../...../ residente in
Via/piazza n. CAP
Codice fiscale Telefono
nella sua qualità di proprietario della struttura edilizia (specificare: edificio, elemento di arredo urbano, ecc.), sita nel comune di prov. via n.

DICHIARA

sotto la sua personale responsabilità di autorizzare il sig. (cognome e nome) nato a il e residente in via n. titolare del diritto reale di godimento (specificare quale) a presentare, ai sensi del secondo bando regionale Programma «Tetti fotovoltaici», la domanda di assegnazione del contributo per l'installazione, sulla suddetta struttura edilizia, di un impianto fotovoltaico.

Il sottoscritto, inoltre, dichiara, nel caso di estinzione del suddetto diritto reale di godimento:

- di essere a conoscenza del contenuto di cui all'articolo 3, punti 3.3 e 3.4, del bando e dei conseguenti obblighi;
- di acconsentire al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali nei limiti stabiliti dalla l. 675/1996 e dei regolamenti vigenti in materia

Luogo e data Firma del richiedente
(per esteso e leggibile) (1)

(1) Ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 445/2000 la firma non è soggetta ad autenticazione se alla presente autorizzazione è allegata la fotocopia di un valido documento di identità.

ALLEGATO 4

DATI GENERALI

SEDE DELL'INTERVENTO	
Richiedente (Nome e Cognome)	
Tipo di struttura (edificio, arredo urbano, ecc.)	
Indirizzo	
CAP	
Comune	
Provincia	
Superficie disponibile per i moduli (m ²)	

DATI TECNICO COMPETENTE (*)	
Cognome Nome / Ragione sociale	
Indirizzo	
CAP	
Comune	
Provincia	
Telefono	
E-mail	
(*) dati facoltativi	

DATI TECNICI

Inclinazione moduli sull'orizzontale (orizzontale = 0°, verticale = 90°)	
Azimut dei pannelli (Sud = 0, Est = - 90, Ovest = + 90)	
Irradiazione solare annua sul piano dei moduli (kWh/m ²)	
Percentuale media annua d'ombra sul campo fotovoltaico (%)	
Integrazione architettonica dei moduli/pannelli nella struttura edilizia	SI/NO

Numero dei moduli/pannelli fotovoltaici				
Area del singolo modulo/pannello fotovoltaico (m ²)				
Tecnologia del modulo (1 = monocristallino, 2 = policristallino, 3 = amorfo, 4 = altro)				
Potenza nominale del singolo modulo fotovoltaico (STC) (W)				
Potenza nominale del campo fotovoltaico (in corrente continua) (W)				
Tensione alla potenza massima del campo fotovoltaico (V)				
Tipo inverter	(PWM) Pulse with modulation	SI/NO	Ingresso floating	SI/NO
	Protezioni d'interfaccia intergrate	SI/NO	N. fasi in uscita (2 o 3)	
Potenza elettrica nominale in alternata del sistema fotovoltaico (kW)				
Energia elettrica annua producibile dal sistema fotovoltaico (kWh)				
Potenza elettrica impegnata con l'azienda elettrica (kW)				
Tensione (V)		Numero di fasi (2 o 3)		
Energia elettrica consumata annualmente (media triennale) (kWh)				
Costo dichiarato dell'impianto (€)				
Percentuale di contribuzione richiesta (%)				

ALLEGATO 5

**Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà
Art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**

Il/la sottoscritto/a:
nato/a a prov. il/...../.....
residente in prov.
via/piazza n. CAP
in qualità di legale rappresentante della Ditta individuale/della Società (*indicare la denominazione*) con sede legale nel comune di
prov. CAP partita IVA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate nell'art. 76 del d.P.R. 26 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

che la suddetta Ditta/Società è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
.....
con Codice Fiscale e numero d'iscrizione
del Registro delle Imprese di
con data di iscrizione
iscritta nella sezione il
iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo
il con la forma giuridica di

Luogo e data Firma del richiedente
..... (*per esteso e leggibile*) (1)

I dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati per i soli fini istituzionali nei limiti stabiliti dalla l. 675/1996 e dei regolamenti vigenti in materia.

(1) Ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 445/2000 la firma non è soggetta ad autenticazione se alla dichiarazione è allegata la fotocopia di un valido documento di identità.

ALLEGATO 6

**SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA
per la realizzazione di sistemi fotovoltaici
di potenza nominale non superiore a 20 kW
connessi alla rete**

Premessa

Ai fini della corretta interpretazione della presente specifica e, conseguentemente, della compilazione della domanda e della redazione dei relativi allegati tecnici cui questa specifica si riferisce, per *sistema fotovoltaico* si intende, in generale, un sistema capace di produrre energia elettrica, mediante conversione diretta della luce, cioè della radiazione solare, in elettricità (effetto fotovoltaico).

Vengono di seguito fornite le indicazioni di massima e di normativa da rispettare per la realizzazione, nell'ambito del

Programma «Tetti fotovoltaici», di sistemi fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, destinati a operare in parallelo alla rete elettrica del distributore.

Il presente documento, pertanto, non è esaustivo ai fini di un eventuale affidamento delle opere di fornitura, installazione e collegamento alla rete dei sistemi in oggetto.

1. Definizioni

- un impianto fotovoltaico è schematicamente composto, in generale, dal campo fotovoltaico, dal gruppo di condizionamento e controllo della potenza e dal dispositivo di interfaccia;
- il dispositivo di interfaccia è essenzialmente un organo di interruzione, sul quale agiscono le protezioni di interfaccia;
- il gruppo di condizionamento e controllo della potenza è l'apparecchiatura, tipicamente statica, impiegata per la conversione dell'energia elettrica in c.c., prodotta dal campo fotovoltaico, e per il trasferimento di essa sulla rete in c.a.;
- il campo (o generatore) fotovoltaico è l'insieme dei moduli fotovoltaici, opportunamente collegati in serie/parallelo;
- la potenza nominale di un impianto fotovoltaico è la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) del campo fotovoltaico, cioè la potenza determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco o di targa) di ciascun modulo costituente il campo, misurate in **STC (1)**;
- la potenza nominale di un sistema fotovoltaico è la potenza determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun impianto costituente il sistema;
- l'efficienza nominale di un campo fotovoltaico è il rapporto fra la potenza generata dal campo e la potenza della radiazione solare incidente sull'area totale dei moduli, in **STC**;
- l'efficienza operativa media di un campo fotovoltaico è il rapporto tra l'energia elettrica prodotta dal campo fotovoltaico e l'energia solare incidente sull'area totale dei moduli, in un determinato intervallo di tempo;
- il distributore è il soggetto che presta il servizio di distribuzione e vendita dell'energia elettrica agli utenti;
- l'utente è la persona fisica o giuridica titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica.

2. Normativa e leggi di riferimento

La normativa e le leggi di riferimento da rispettare per la progettazione e realizzazione di un sistema fotovoltaico sono:

- norme CEI/IEC per la parte elettrica convenzionale;
- norme CEI/IEC per i moduli fotovoltaici; in particolare, la CEI EN 61215 per moduli al silicio cristallino e la CEI EN 61646 per moduli a film sottile;
- conformità al marchio CE per i moduli fotovoltaici e per il gruppo di condizionamento e controllo della potenza;
- norma UNI 10349, o Atlante Europeo della Radiazione Solare, per il dimensionamento del campo fotovoltaico;
- d.m. ll.pp. del 9 gennaio 1996 e i d.m. ll.pp. del 16 gennaio 1996 e successive modificazioni e integrazioni, per le strutture meccaniche di supporto e di ancoraggio dei moduli fotovoltaici.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulle norme vigenti per quanto riguarda:

- i quadri elettrici,
- il contenuto di armoniche e i disturbi indotti sulla rete dal gruppo di condizionamento e controllo della potenza,
- la compatibilità elettromagnetica (EMC) e la limitazione delle emissioni in RF.

Circa la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, si ricorda:

- il d.P.R. 547/55 e il d.lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni, per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- la legge 46/90 e d.P.R. 447/91 (regolamento di attuazione

(1) Standard Test Conditions (radianza solare: 1000 W/m², Temperatura di cella fotovoltaica: 25 °C, Condizioni del cielo: Air Mass 1,5)

della legge 46/90) e successive modificazioni e integrazioni, per la sicurezza elettrica.

Per quanto riguarda il collegamento alla rete e l'esercizio di un sistema fotovoltaico, le scelte progettuali devono essere effettuate anche nel rispetto delle seguenti normative e leggi:

- norma CEI 11-20 per il collegamento alla rete pubblica, con particolare riferimento al paragrafo 5.1 (IV edizione, agosto 2000);
- legge 133/99, articolo 10, comma 7, per gli aspetti fiscali: il comma prevede che l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi della denuncia di officina elettrica per il rilascio della licenza di esercizio e che l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale e alle relative addizionali;
- deliberazione n. 224/00 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 6 dicembre 2000, per gli aspetti tariffari: l'utente può optare per il regime di scambio dell'energia elettrica con il distributore; in tal caso, si applica la: «Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW (Deliberazione 224/00)».

I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni di legge, norme, prescrizioni e deliberazioni in materia, purché vigenti al momento della pubblicazione della presente specifica, anche se non espressamente richiamati, si considerano applicabili.

3. Dimensionamento, prestazioni e garanzie

Fatto comunque salvo quanto disposto dal citato paragrafo 5.1 della norma CEI 11-20, la potenza nominale del sistema fotovoltaico deve essere tale che la quantità di energia elettrica da esso producibile su base annua (in corrente alternata) sia inferiore a quella normalmente consumata, sempre su base annua, dall'utente. Quest'ultima energia è quella risultante dalla media dei consumi degli ultimi 3 anni. Nel caso di nuove utenze o di previsione di consumi significativamente diversi da quelli calcolati secondo quanto sopra, si dovrà fare riferimento al consumo annuale presunto, fornendone adeguata valutazione.

Per quanto riguarda la quantità di energia elettrica producibile, devono essere impiegati i dati radiometrici di cui alla citata norma UNI 10349 (o dell'Atlante Europeo della Radiazione Solare) e si deve assumere come valore dell'efficienza operativa media annuale del sistema il 75% del valore dell'efficienza nominale del campo fotovoltaico. L'efficienza nominale del campo fotovoltaico, oltre a quanto riportato alla lettera g) delle definizioni, può essere numericamente ottenuta da una formula pratica, cioè dal rapporto tra la potenza nominale del campo stesso (espressa in kW) e la relativa superficie (espressa in m²) e intesa come somma dell'area dei moduli.

Qualora le condizioni impiantistiche e di uso del sistema fotovoltaico siano tali che possa essere trasferita nella rete del distributore una potenza maggiore di quella impegnata dal contratto di fornitura, il contratto stesso dovrà essere aggiornato affinché la potenza impegnata risulti non inferiore a quella massima erogabile in rete.

L'intero sistema e le relative prestazioni di funzionamento devono rispettare anche i requisiti tecnici di cui al successivo paragrafo 5 «Verifica tecnico-funzionale» e devono, inoltre, godere di una garanzia non inferiore a due anni a far data dal collegamento alla rete del sistema stesso, mentre i moduli fotovoltaici devono godere di una garanzia di almeno 20 anni. Inoltre, il decadimento delle prestazioni dei moduli deve essere:

- inferiore al 10% in 10 anni e al 20% in 20 anni, nel caso di celle al silicio cristallino;
- inferiore al 10% in 10 anni, oppure, inferiore al 20% in 20 anni, nel caso di celle a film sottile.

Infine, la data di fabbricazione dei moduli non deve essere antecedente a due anni, a far data dalla comunicazione all'utente della concessione del contributo pubblico relativo alla realizzazione del sistema.

4. Principali caratteristiche tecniche del sistema

Premesso che alla rete di utente è ammesso il collegamento di un solo sistema fotovoltaico (sempre purché la potenza no-

minale del sistema non superi i 20 kW), si distingue il caso del collegamento in monofase (anche se l'utenza è trifase) da quello del collegamento del sistema fotovoltaico a più di una fase della rete di utente.

Nel primo caso, il sistema fotovoltaico sarà costituito da un solo impianto qualora sia presente un solo campo fotovoltaico (2), un solo gruppo di condizionamento e controllo della potenza e un solo dispositivo di interfaccia. Nel caso in cui, invece, siano distinguibili più gruppi di condizionamento e controllo della potenza (anche diversi tra loro e sempre connessi alla stessa fase della rete di utente) ciascuno alimentato dal proprio campo fotovoltaico, *essendo peraltro assolutamente vietato l'impiego di più gruppi di condizionamento e controllo della potenza in parallelo tra loro sul lato continua* (cioè alimentati da un unico campo fotovoltaico), allora il sistema sarà costituito da più impianti (tanti quanti i gruppi di condizionamento e controllo della potenza); in questo caso, inoltre, viene richiesto, di norma, un dispositivo di interfaccia unico ed esterno; l'installazione del dispositivo di interfaccia unico ed esterno può essere evitata solo previo accordo con il distributore (e qualora, per esempio, si adottino gruppi di condizionamento e controllo della potenza, tutti dotati di dispositivi di interfaccia implementato nel convertitore).

Nel caso specifico in cui siano interessate le tre fasi (o solo due) di una rete di utente, il sistema fotovoltaico sarà costituito da un solo impianto esclusivamente qualora venga impiegato un gruppo di condizionamento e controllo della potenza effettivamente trifase (o bifase), cioè con un solo ingresso in continua (quindi, un solo campo fotovoltaico, un solo stadio di MPPT e sistema equilibrato), oltre al dispositivo di interfaccia.

Il punto di allaccio del sistema fotovoltaico alla rete elettrica deve essere a valle del dispositivo generale della rete di utente. La figura 1 (riportata a pag. 3418) riporta lo schema di collegamento alla rete, nel caso tipico di applicazione del regime di scambio sul posto dell'energia elettrica.

Il gruppo di condizionamento e controllo della potenza deve essere idoneo al trasferimento della potenza dal campo fotovoltaico alla rete del distributore, in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili. I valori della tensione e della corrente di ingresso di questa apparecchiatura devono essere compatibili con quelli del rispettivo campo fotovoltaico, mentre i valori della tensione e della frequenza in uscita devono essere compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso il sistema. Il convertitore dovrebbe, preferibilmente, essere basato su inverter a commutazione forzata, con tecnica PWM; deve essere privo di clock e/o riferimenti interni e deve essere in grado di operare in modo completamente automatico e di inseguire il punto di massima potenza (MPPT) del campo fotovoltaico. Infine, tra i dati di targa deve figurare la potenza massima erogabile in rete dal convertitore.

Il campo fotovoltaico deve essere esposto alla radiazione solare in modo da massimizzare l'energia annua producibile, nei limiti dei vincoli architettonici della struttura che ospita il campo stesso. Sono ammessi fenomeni di ombreggiamento, purché le perdite di energia da essi derivanti non siano superiori al 5% su base annua. Inoltre, nel caso di applicazioni su coperture a falda, il piano dei moduli deve essere complanare con quello della falda stessa. Dal punto di vista elettrico, poi, il campo fotovoltaico deve essere gestito come sistema IT, ovvero con nessun polo connesso a terra.

Le stringhe devono essere costituite dalla serie di singoli moduli fotovoltaici, devono essere singolarmente sezionabili, provviste di diodo di blocco e di protezioni contro le sovratensioni. Non è ammesso il parallelo di stringhe non perfettamente identiche tra loro per anche una sola delle seguenti caratteristiche: esposizione, marca, modello, numero dei moduli impiegati. Ciascun modulo, infine, deve essere dotato di diodi di by-pass, ad eccezione di quelli la cui conformità alle norme applicabili sia avvenuta specificatamente in assenza di detti diodi.

Deve essere prevista la separazione galvanica tra la parte in corrente continua dell'impianto e la rete; tale separazione può essere sostituita da una protezione sensibile alla corrente continua solo nel caso di impianti monofase.

Deve, inoltre, essere sempre rilevabile l'energia prodotta

(2) O più campi qualora venga impiegato un convertitore del tipo «multingresso»

(cumulata) e le relative ore di funzionamento. Nel caso di un sistema composto da più impianti, la misura dell'energia complessiva e delle ore di funzionamento deve essere effettuata mediante l'installazione di un unico dispositivo, preferibilmente di tipo elettromeccanico.

Soluzioni tecniche diverse da quelle sopra suggerite, purché ad esse tecnicamente e prestazionalmente equivalenti, sono adottabili, purché nel rispetto delle norme vigenti e della buona regola dell'arte.

Ai fini della sicurezza, se la rete di utente o parte di essa viene ritenuta non idonea a sopportare la maggiore intensità di corrente disponibile (dovuta al contributo del sistema fotovoltaico), la rete stessa o la parte interessata dovrà essere opportunamente protetta.

5. Verifica tecnico-funzionale

La verifica tecnico-funzionale del sistema consiste nel controllare, per ciascun impianto che lo costituisce:

- la continuità elettrica e le connessioni tra moduli;
- la messa a terra di masse e scaricatori;
- l'isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;
- il corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di condizionamento e controllo della potenza (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.);
- la condizione: $P_{ca} > 0,75 * P_{nom} * I/I_{STC}$, ove:

- P_{ca} è la potenza attiva (in kW) misurata all'uscita del gruppo di condizionamento e controllo della potenza, con precisione migliore del 2%;
- P_{nom} è la potenza nominale (in kW) del campo fotovoltaico;
- I è la radianza (in W/m²) misurata sul piano dei moduli con precisione migliore del 5%, il valore di detta precisione deve essere debitamente documentato;
- I_{STC} , pari a 1000 W/m², è la radianza in STC.

Qualora nel corso della misura della potenza attiva (P_{ca}) venga rilevata una temperatura di lavoro dei moduli superiore a 40 °C, è ammessa la correzione in temperatura della potenza stessa.

Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate, a lavori ultimati, dall'installatore, che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi in materia e dovrà emettere, per ogni impianto costituente il sistema fotovoltaico installato, una dichiarazione (secondo il facsimile allegato), firmata e siglata in ogni parte, che attesti l'esito delle verifiche e la data in cui le predette sono state effettuate.

6. Documentazione

Dovranno essere emessi e rilasciati dall'installatore i seguenti documenti:

- manuale di uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione consigliata degli interventi di manutenzione;
- progetto esecutivo in versione «come costruito», corredato di schede tecniche dei materiali installati;
- dichiarazione attestante le verifiche effettuate e il relativo esito;
- dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90, articolo 1, lettera a);
- certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità alla norma CEI EN 61215, per moduli al silicio cristallino, e alla CEI EN 61646 per moduli a film sottile;
- certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità del gruppo di condizionamento e controllo della potenza alle norme vigenti e, in particolare, alle CEI 11-20 qualora venga impiegato il dispositivo di interfaccia interno al convertitore stesso;
- certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate;

- garanzia sull'intero sistema e sulle relative prestazioni di funzionamento.

_____ • _____
Facsimile di dichiarazione

DICHIARAZIONE DI VERIFICA TECNICO-FUNZIONALE

Sistema fotovoltaico installato presso: _____, impianto n. di _____

La sottoscritta Impresa _____, in qualità di installatore del sistema, dichiara quanto segue:

- la potenza nominale dell'impianto risulta pari a kW, quale somma delle potenze nominali dei moduli costituenti il campo fotovoltaico;
- e prove previste dalla specifica tecnica di fornitura sono state effettuate in data _____, in condizioni di radianza sul piano dei moduli pari a W/m² e alla temperatura dei moduli pari °C;
- ha avuto esito positivo la verifica:
 - della continuità elettrica e delle connessioni tra moduli;
 - della messa a terra di masse e scaricatori;
 - dell'isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;
 - del corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di condizionamento e controllo della potenza (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.);
 - della condizione: $P_{ca} > 0,75 * P_{nom} * I/I_{STC}$.

Ovvero

Dichiara che per quanto riguarda le verifiche relative a (segue indicazione delle prove effettuate) sono state riscontrate le seguenti anomalie tecniche (segue descrizione).

Inoltre, l'Impresa dichiara che le suddette misure hanno fornito i seguenti valori:

- P_{ca} =kW
- I = W/m²

e che è stata impiegata la seguente strumentazione di misura: (segue elenco).

L'Impresa dichiara, infine, che tutto quanto sopra riportato è corrispondente a verità.

Il richiedente e l'Impresa dichiarano che l'impianto fotovoltaico è stato collegato alla rete elettrica in data e che alla stessa data le letture dei contatori di energia prelevata dalla rete e immessa in rete sono kWh e kWh rispettivamente.

Timbro e Firma (Impresa) _____

Data _____ Il richiedente _____

_____ • _____

ALLEGATO 7

SCHEDA PRESTAZIONI IMPIANTO

DATI GENERALI

Richiedente (Denominazione/ragione sociale/cognome nome)	
Numero di utenza elettrica	

SEDE DELL'INTERVENTO

Tipo di struttura	
Indirizzo	
Località	
Provincia	

DATI PRESTAZIONALI

Data lettura	
Energia prodotta (kWh)	
Energia immessa (kWh)	
Energia consumata (kWh)	
Ore di funzionamento	

MANUTENZIONE

Data intervento	Oggetto dell'intervento
-----------------	-------------------------

Figura 1: schema tipico di collegamento di un sistema fotovoltaico alla rete elettrica di distribuzione

